



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TERNI

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | MAGRINI ALUNNO | SILVIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CATANESE | SALVATORE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FIOCCHI | LUIGI | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera
Terni
Prot. n. 0006974 - A
Data: 25/11/2013 Class: 2-6-4

SEZIONE 1

SEZIONE

GENERALE

N° 5/12

UDIENZA DEL

04/06/2013

ore 15:00

SENTENZA

N°

173.01.13

PRONUNCIATA IL:

- 4 GIU. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20 SET. 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario


- sul ricorso n. 5/12
depositato il 03/01/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10920110010184821 TRIB.LOCALI 2006
 - avverso INGIUNZIONE DI PAGAMENTO n° 00120111000026615000 TRIB.LOCALI 2008
 - avverso AVVISO DI PAGAMENTO n° 0510102620 TRIB.LOCALI 2010
 - avverso AVVISO DI PAGAMENTO n° 0510111771 TRIB.LOCALI 2011
- contro: CONS. BON. TEVERE NERA - TERNI -
difeso da:

Dott. Stefano Settanni

proposto dal ricorrente:

difeso da:





*Commissione Tributaria
Provinciale di Terni
Relatore Avv. Salvatore Catanese*

*Sezione n. 1^
Udienza del 04.06.2013 ore 15.00
R.G. Ricorsi n. 05/12*

idraulica del territorio e di esclusivo interesse pubblico e, come tali, non eseguite nell'interesse del singolo consorziato, portando a sostegno della differenziazione relativamente all'effettuazione dei lavori che della relativa competenza, i decreti legislativi del 1972/11 - 1977/616 - 1998/112 che avevano rideterminato le competenze e le attribuzioni alle singole Regioni, competenze ben delineate nella effettuazione dei singoli interventi, tali da attribuire al Consorzio l'onere della prova, inserito anche nell'art. 20 della Legge Regionale Umbria 30/2004.

A parere dei ricorrenti, il precitato onere non è stato soddisfatto dal Consorzio anche se aveva inserito nell'avviso di pagamento, che il piano di classifica era stato approvato con delibera della Giunta Regionale 1156/2007.

Contestava, inoltre, sia il piano di classifica che il piano di riparto, atteso che gli stessi erano da ritenersi illegittimi non avendo l'approvazione del piano annuale di riparto del contributo di bonifica prescritto dall'art. 19 n. 5 LRU 30/2004, talché l'indicazione del contributo era avvenuto in modo discrezionale da parte dell'Ente impositore, non considerando che l'immobile dell'odierno ricorrente non era stato interessato da alcuna opera realizzata dal Consorzio.

In merito alla contestazione suesposta, ed anche in ordine alla potestà impositiva dell'Ente, citava le sentenze della Cass SS.UU 8960/1996 nonché del Tribunale di Terni (971/2001) e della CTP Terni (76.01.03 - 56.01.05 - 55.02.04 - 45.03.06 - 112.02.06 - 45.03.06 - 60.03.06)

La ricorrente argomentava inoltre che tutte le opere effettuate dal Consorzio, consistenti nella difesa idrogeologica erano di competenza regionale in virtù di espressa previsione normativa, pertanto essendo le stesse finanziate da altri Enti locali al ricorrente non spetta alcun pagamento, deducendo anche che in ogni caso doveva essere esonerato dal pagamento del tributo poiché l'immobile è già assoggettato a tassazione con l'applicazione della tariffa per servizio idrico integrato per espressa previsione della Legge Regionale Umbria 27.12.2001 n. 37, esenzione reiterata con l'art. 155 del Codice dell'Ambiente approvato con D.Lgs, 162/2006.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con la declaratoria della illegittimità e/o nullità dell'avviso emesso dichiarando non dovuta la contribuzione richiesta.



*Commissione Tributaria
Provinciale di Terni
Relatore Avv. Salvatore Catanese*

*Sezione n. 1^
Udienza del 04.06.2013 ore 15.00
R.G. Ricorsi n. 05/12*

Costituzione del Consorzio di Bonifica Tevere-Nera

Si costituiva il Consorzio di Bonifica Tevere-Nera, per il tramite dell'Avv. Giovanni Ranalli il quale contestava in fatto ed in diritto quanto argomentato.

In riferimento alla asserita mancanza del beneficio, contestava quanto riportato dal ricorrente con riferimento alla sentenza della Cassazione n. 8960 del 1996, ritenendo l'affermazione priva di pregio sia in termini giuridici che di merito.

Rappresentava, infatti, che dal punto di vista giuridico, i contributi sono dovuti per la manutenzione e gestione delle opere di bonifica e non già per la realizzazione delle stesse come erroneamente affermato dal ricorrente, e i contributi sono quindi richiesti in base ai criteri fissati dal piano di classifica regolarmente approvate dalle competenti autorità regionali.

Già la Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. con le sentenze nn. 26009 – 260010 – 260011 – 260012 del 7.10.2008 aveva affermato che, l'imposizione operata dal Consorzio teneva presente sia i criteri che gli indici fissati dal piano di classifica regolarmente adottato, attesta la regolarità dell'operato del Consorzio stesso esonerandolo da ulteriori prove di beneficio sui beni consortili.

Nel merito evidenziava come l'immobile del ricorrente era stato interessato da opere svolte e documentate, negli anni relativi all'avviso emesso e, pertanto, ove ve ne fosse stato bisogno, il Consorzio aveva anche ottemperato al relativo onere probatorio, citando a sostegno ulteriori e copiose sentenze sia di Cassazione che di Commissioni Tributarie.

Concludeva chiedendo preliminarmente che fosse stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per erronea impugnazione dell'avviso di pagamento, e nel merito chiedeva che fosse dichiarata il difetto di legittimazione passiva del Consorzio in ordine agli asseriti vizi degli avvisi di pagamento e, comunque, di respingere in ogni sua parte il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Prima della pubblica udienza fissata le rispettive parti presentavano per la trattazione del ricorso, proprie memorie e scritti difensivi, insistendo ed ampliando le motivazioni già espresse nell'atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 21/05/2012, le parti illustravano le proprie tesi e si riportavano alle conclusioni ivi contenute.



Commissione Tributaria
Provinciale di Terni
Relatore Avv. Salvatore Catanese

Sezione n. 1[^]
Udienza del 04.06.2013 ore 15.00
R.G. Ricorsi n. 05/12

Motivazione

Osserva la Commissione che, preliminarmente all'esame del merito della controversia costituisce l'accertamento dell'onere della prova.

Ai sensi dell'art. 2697 del Codice Civile colui che vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

La regola dell'art. 2697 entra in "gioco" nel momento della decisione ed opera in modo "oggettivo" in funzione della verifica finale, operata dal giudice, circa l'esistenza o non esistenza di prove che dimostrino i fatti giuridicamente rilevanti. In alcune fattispecie la giurisprudenza, pur non creando delle vere e proprie presunzioni, ritiene sufficiente che una parte dimostri, anche solo con indizi, l'apparenza di una situazione tipica secondo *l'id quod plerumque accidit*, ossia la mera verosimiglianza o "normalità" del fatto che dovrebbe provare, e attribuisce all'altra parte l'onere di provare il contrario, ossia di dimostrare con prove che i fatti reali sono diversi da come appaiono.

A proposito dei contributi consortili la Corte Suprema di Cassazione è intervenuta con numerose pronunce nel tentativo di fissare una regola chiara circa l'onere della prova.

Da ultimo la Cassazione è intervenuta con la nota sentenza a sezioni unite n. 26009 del 2008, richiamata e condivisa anche da decisioni successive (cfr da ultimo sent n. 4506 del 2009 la cui massima recita: "in tema di contributi consortili, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo, l'emanazione del decreto di determinazione del perimetro di contribuzione dispensa l'Amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore non già di tutti gli immobili inclusi nel comprensorio ma solo di quelli compresi nel perimetro di contribuzione per i quali, infatti, a norma dell'art. 10 del r.d. n. 215 del 1933, sussiste l'obbligo della trascrizione volta a pubblicizzare la localizzazione della concreta ed effettiva attività di bonifica").

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questa Commissione Provinciale, allorquando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi medesimi sia motivata con riferimento ad un "piano di classifica" approvato dalla competente autorità regionale, l'onere della prova ricade sul contribuente che voglia disconoscere il debito: egli dovrà contestare specificamente la legittimità del provvedimento o il suo contenuto o ancora la mancanza di un beneficio immediato e diretto all'immobile.



*Commissione Tributaria
Provinciale di Terni
Relatore Avv. Salvatore Catanese*

*Sezione n. 1^
Udienza del 04.06.2013 ore 15.00
R.G. Ricorsi n. 05/12*

La contestazione non può essere generica, ma deve essere specifica: il contribuente dovrà quindi indicare i motivi per cui ritiene illegittimo il provvedimento impugnato ovvero le circostanze di fatto in forza delle quali l'attività del consorzio non ha arrecato alcun beneficio immediato e diretto al proprio immobile.

Può accadere che una parte offra la prova di un fatto che non avrebbe l'onere di provare, secondo il criterio fissato dall'art. 2697 (ad esempio il Consorzio offra delle prove a sostegno dell'esistenza di un vantaggio immediato e diretto per l'immobile del ricorrente). In tale fattispecie, in virtù del principio di acquisizione probatoria, il Giudice si servirà eventualmente dei risultati della prova dedotta dalla parte non onerata, senza tuttavia alcuna conseguenza sulla distribuzione originaria degli oneri probatori.

Nella specie il Consorzio ha fornito la prova che l'immobile del ricorrente è ricompreso nel cd. perimetro di contribuenza, con ciò assolvendo al proprio onere probatorio.

Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio, tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane, dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.

Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati.

Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena").

Ciò che quindi rileva è esclusivamente la sussistenza del beneficio fondiario nei termini suindicati in conseguenza dell'attività del Consorzio, essendo arbitraria ogni altra sottodistinzione.

Orbene, posto ciò, dal ricorso non emerge alcun elemento specifico circa la mancanza del beneficio fondiario, il ricorrente avrebbe dovuto esporre e provare che le opere realizzate nel comprensorio (anche quelle di sola manutenzione di opere esistenti) dal Consorzio non hanno realizzato alcun vantaggio fondiario. Nel ricorso invece non si riferiscono neppure quali opere avrebbe realizzato il consorzio e per quali motivi tali opere non avrebbero comportato il



Commissione Tributaria
Provinciale di Terni
Relatore Aw. Salvatore Catanese

Sezione n 1^A
Udienza del 04.06.2013 ore 15.00
R.G. Ricorsi n. 05/12

vantaggio fondiario.

Alla genericità delle affermazioni del ricorrente, assolutamente inidonee ad adempiere al proprio onere probatorio, circa la mancanza del beneficio fondiario, corrisponde una totale carenza probatoria.

Ad *abundantiam* si rileva che il Consorzio, pur non essendone onerato, ha dato prova dell'esistenza del beneficio fondiario producendo in giudizio una vasta documentazione e una relazione tecnica afferente le opere realizzate e il conseguente beneficio arrecato agli immobili dei contribuenti.

Pertanto il ricorso deve essere respinto e, alla soccombenza, conseguono le spese del giudizio


P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio liquidate in complessivi Euro 200,00 oltre IVA e CAP se dovuti.

Così deciso in Terni 04.06.2013

Il G.T. estensore

Aw. Salvatore Catanese



Il Presidente

Dott. Magrini Alunno Silvio

